



Città di Nardò

Provincia di Lecce

Area Funzionale 1.a

Servizi tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - Sviluppo e pianificazione del territorio – Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, nr. 447: "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", dalla Legge regionale n. 03 del 12 febbraio 2002 e successive norme d'attuazione con particolare attenzione alle "attività di pubblico spettacolo, trattenimento musicale e/o danzante, negli esercizi pubblici e strutture assimilate ..."
2. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali, ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente Regolamento si intende per:
 - a. **attività rumorosa di carattere permanente:** ogni attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; ad esempio:
 - attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
 - attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico e scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
 - attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
 - attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.
 - b. **Attività rumorosa a carattere temporaneo** che si possono diversificare in:
 - attività considerate dalla popolazione come eventi tollerabili o poco disturbanti, sia per la breve durata, che per il limitato impatto acustico (*ad esempio sagre paesane, piccoli concerti, piano bar, cantieri edili e stradali di breve durata etc.*);
 - attività che, invece, per caratteristiche quali la durata, l'impatto acustico prodotto, l'elevata entità di popolazione coinvolta, possono potenzialmente produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione (ad esempio concerti di livello regionale/nazionale, manifestazioni importanti, cantieri edili e stradali di media-lunga durata etc).
 - c. **inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

- d. Inquinamento acustico esterno:** rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto.
- e. classificazione o zonizzazione acustica:** la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- f. impatto acustico:** gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- g. ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- h. sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- i. sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera i.;
- j. valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- k. valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- l. valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- m. valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
- n. livello differenziale di rumore:** differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo;
- o. rumore con componenti impulsive:** emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo;
- p. tempo di riferimento T_r :** è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00;
- q. livello di rumore residuo L_r :** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.
- r. manifestazione a carattere temporaneo:** i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono emissioni

sonore, purché si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito;

- s. **attività musicale a carattere temporaneo svolta in un pubblico esercizio all'aperto:** attività, caratterizzata dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, svolta nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio. Sono considerati "all'aperto" in quanto le caratteristiche morfologiche permettono la propagazione senza ostacoli di emissione sonore all'esterno dei locali dell'esercizio, anche i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali scoperti e/o parzialmente scoperti, nonché i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione del locale con l'esterno;
 - t. **livello di rumore ambientale La:** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti;
 - u. **sorgente specifica:** Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.
 - v. **Tecnico Competente:** la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo. L'attività di tecnico competente in acustica può essere svolta previo iscrizione nell'apposito Elenco tenuto dalla Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge 447/95, ovvero dalla Provincia ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge Regionale n. 17/2007.
 - w. **Unità Tecniche Operative Comunali:** Personale tecnico dell'Ente qualificato ed idoneo ad effettuare le misurazioni, verifiche sull'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, nonché svolgere le relative attività di controllo. Tale personale, potrà svolgere l'attività di tecnico competente in acustica previa iscrizione nell'apposito Elenco tenuto dalla Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge 447/95, ovvero dalla Provincia competente ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge Regionale n. 17/2007. Il suddetto personale tecnico, assumerà, a seguito di riconoscimento con decreto Sindacale e nell'ambito dell'attività di controllo suddetta, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG). Qualora nella dotazione organica dell'Ente non sia presente alcuna figura professionale qualificata o disponibile si provvederà all'affidamento a professionisti esterni con apposito incarico.
2. I valori limite di immissione sono distinti in:
 - a. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b. valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
 3. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato alla L.447/95 e s.m.i..
 4. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

- a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
- b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
- c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
- d) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

Articolo 4 – Competenze dell'Amministrazione Comunale

1. Le competenze del Comune sono quelle definite della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 e dalla Legge regionale n. 03 del 12 febbraio 2002,

Articolo 5 – Definizioni - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

1. L'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti secondo le disposizioni della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, decreti attuativi e ss.mm.ii.:
 - a) Documentazione di *previsione* di impatto acustico (DPIA);
 - b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico (DPCA);
 - c) Valutazione di impatto acustico (VIA)

Articolo 6 – Documentazione di Previsione d'Impatto Acustico (DPIA)

1. La documentazione di previsione d'impatto acustico (DPIA) va prodotta per nuovi impianti attività, progetti e/o infrastrutture volti alla realizzazione, alla modifica (anche di orario) o al potenziamento delle opere di cui all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, destinate agli utilizzi sotto elencati e preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività:
 - a. aeroporti, avio - superfici, eliporti;
 - b. strade tipo: A (*autostrade*), B (*strade extraurbane principali*), C (*strade extraurbane secondarie*), D (*strade urbane di scorrimento*), E (*strade urbane di quartiere*), F (*strade locali*) secondo la classificazione di cui al D.lgs. n. 142/2004 e ss.mm.ii.;
 - c. ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
 - d. strutture adibite ad attività produttive;
 - e. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
 - f. circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
 - g. pubblici esercizi, attività commerciali con impianti o macchinari rumorosi;
 - h. discoteche;
 - i. strutture adibite ad attività sportive o ricreative,
2. La DPIA, sottoscritta dal richiedente e da un tecnico esperto in acustica ambientale, va prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di costruire, della Dichiarazione di Inizio Attività od altro titolo abilitativo equivalente in conformità alla normativa di settore;

3. La previsione di impatto acustico accerta preventivamente se le attività in via di realizzazione, sono compatibili acusticamente con il contesto ambientale esistente, al fine di evitare che dette attività o infrastrutture diano luogo a emissioni sonore superiori ai limiti di legge.

Articolo 7 - Valutazione previsionale di clima acustico (DPCA)

1. La valutazione previsionale di clima acustico (DPCA) viene richiesta in fase di progettazione delle opere di cui all'art. 8 comma 3 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, di seguito riportate:
 - a. piani urbanistici;
 - b. scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - c. insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è d'obbligo la presentazione della DPIA e richiamate all'art. 6 del presente Regolamento.
2. La valutazione previsionale del clima acustico accerta preventivamente se i livelli sonori presenti (o previsti) in un determinato ambito territoriale sono compatibili con gli insediamenti sensibili al rumore (scuole, ospedali, parchi e abitazioni) in via di realizzazione ampliamento e/o esistenti, al fine di scongiurare che gli stessi vengano edificati in ambienti inadeguati dal punto di vista acustico, senza le opportune opere di mitigazione e/o isolamento acustico.
3. La DPCA dovrà essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del relativo permesso di costruire e/o del titolo edilizio previsto per l'intervento specifico.

Articolo 8 - Valutazione d'Impatto Acustico (VIA)

1. La valutazione di impatto acustico (VIA) rappresenta gli effetti prodotti sul territorio e in ambiente abitativo dalle emissioni sonore, prodotte dalle sorgenti sonore e/o attività e/o infrastrutture oggetto di indagine. Le indagini sono svolte mediante adeguata campagna di misure eventualmente integrata da calcoli previsionali.
2. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità ovvero alle procedure SCIA di autocertificazione previste dal D.lgs. 160/2010 e ss.mm.ii., ovvero per le nuove attività indicate all'art. 6 punto 1. del presente regolamento o di altro provvedimento che abilita all'uso delle strutture edilizie, occorre allegare una documentazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'apposito elenco regionale e/o provinciale.
3. La domanda di licenza e/o di autorizzazione all'esercizio delle attività ovvero di Comunicazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i dell'articolo 6 presente Regolamento, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata al Settore Ambiente del comune ai fini del rilascio, se previsto del relativo nulla-osta, oppure nei casi del D.P.R. 227/2011 all'acquisizione dell'autocertificazione.
4. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B al suddetto D.P.R., fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e del presente Regolamento. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di

emissione di rumore di cui al comma 2, secondo il modello redatto dall'ufficio competente del Settore Ambiente, salvo l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 21.

5. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 5 del presente articolo, comma 1 dell'art. 4 al D.P.R. 227/2011, (*ad esempio Agenzie di viaggio; attività di supporto alle imprese; Call center; attività di intermediazione: finanziaria – monetaria – assicurativa – Immobiliare; attività informatica: software – house – internet point; attività di acconciatore quale barbiere e parrucchiere; istituti di bellezza; estetica; centro massaggi e solarium; Piercing e tatuaggi; lavanderie e stirerie; attività di vendita al dettaglio di generi vari; laboratori artigianali per la produzione di: dolciumi – gelati – pane – biscotti – prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari; esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria; liuteria; ecc.*) le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 01 marzo 1991 e D.P.C.M. 14 novembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo il modello redatto dall'ufficio competente del Settore Ambiente.
6. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 1991 e 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica, o qualora previsto l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 227/2011.
7. Ogni modifica/sostituzione degli impianti in uso è subordinata alla presentazione al Settore Ambiente di una relazione tecnica a firma di tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e/o Nulla Osta sulla prevenzione dell'impatto acustico, secondo quanto riportato nei punti precedenti.
8. Copia del Nulla Osta rilasciato e/o dell'autocertificazione sulla prevenzione dell'impatto acustico (*l'autocertificazione dovrà riportare il timbro di avvenuto deposito al Protocollo generale del Comune*), unitamente alla relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica dovranno essere conservate presso il locale a disposizione degli Organi di controllo.
9. Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso, e qualsiasi altra variazione che non comporti la modifica degli impianti in uso o degli orari di apertura e svolgimento dell'attività acustica, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta/società, da allegare alla comunicazione da inviare al competente Ufficio del settore Ambiente per il tramite il Protocollo Generale dell'Amministrazione. Copia della suddetta autodichiarazione, redatta secondo i modelli predisposti dall'ufficio competente, dovrà essere conservata presso il locale ed esibita su richiesta delle Autorità di controllo.
10. La valutazione VIA può essere chiesta anche al di fuori del campo di applicazione indicato dall'Art. 8 della L. 447/95 e del presente articolo, allo scopo di accertare il rispetto dei limiti di rumorosità indicati dal presente Regolamento e delle Leggi vigenti in materia.
11. In ogni caso, qualora venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico nei confronti del vicinato, sarà richiesta al titolare dell'attività l'effettuazione di misurazioni

fonometriche presso il recettore maggiormente esposto, il quale sarà invitato a prestare il proprio consenso all'accesso per le misurazioni da effettuare secondo le leggi vigenti, assistito qualora necessario dal proprio tecnico di fiducia o dal proprio legale. Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni si richiederà, eventualmente, di adottare ulteriori misure di contenimento della rumorosità, secondo le procedure previste dal presente Regolamento. Qualora il titolare dell'attività non produca, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale, la Valutazione di Impatto Acustico, il competente Ufficio del Settore Ambiente incaricherà, per la verifica fonometrica, o le Unità Operative Tecniche qualificate (art. 2 lett. w) se presenti presso il Settore Ambiente oppure in mancanza si rivolgerà al Dipartimento Provinciale dell'Arpa Puglia, con spese a carico del Legale rappresentante dell'attività indagata.

12. Il mancato adempimento ai punti che precede comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 50 del presente Regolamento.

TITOLO II

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA' COMMERCIALI, CIRCOLI PRIVATI, DISCOTECHE, STABILIMENTI BALNEARI ED ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI

Articolo 9 - Campo di applicazione

1. Il presente titolo si applica a tutte le strutture fisse, quali pubblici esercizi, circoli privati, stabilimenti balneari e altri luoghi di ritrovo aperti o chiusi, destinati allo sport, tempo libero e spettacolo.

Articolo 10 - Definizione attività

Le attività di cui al presente Titolo disciplinate dal presente Regolamento sono definite come segue: pubblici esercizi (bar, birreria, trattoria, ristoranti, sale giochi e similari), attività commerciali, stabilimenti balneari, circoli privati e altri luoghi di ritrovo ristoranti, che utilizzino impianti di diffusione sonora o strumenti musicali.

Articolo 11 - Prescrizioni generali di contenimento dell'inquinamento acustico

1. Le attività richiamate nel precedente articolo 10 sono soggette alle prescrizioni richiamate all'art. 8 e seguenti del presente Regolamento.
2. Le attività indicate all'art. 10 sono soggette alle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a. l'esercizio dell'attività musicale, all'interno del locale, dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente
 - b. Nella VIA redatta da un tecnico competente in acustica ambientale dovrà contenere oltre a quanto già indicato nella L. 447/95, relativi decreti attuativi e nel presente regolamento:
 - ✓ l'adozione di un sistema di limitazione tarato e controllato di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica oltre alle caratteristiche di amovibilità del limitatore stesso,
 - ✓ sia rappresentato in modo chiaro ed inequivocabile le caratteristiche dell'impianto di amplificazione, dei limitatori e la relativa taratura;
 - ✓ planimetria dell'area sonorizzata su cui è distinguibile in modo chiaro la posizione (compresa altezza dal piano di calpestio) dei diffusori acustici e i punti di rilievo;
 - ✓ Sottoscrizione della relazione tecnica di impatto acustico del gestore per presa visione e accettazioni delle prescrizioni in essa contenute,
 - ✓ Copia leggibile del documento d'identità del gestore e se diverso anche del responsabile dell'impianto

- c. Il gestore e/o il responsabile dell'impianto sulla base delle verifiche compiute dal tecnico competente redige apposita dichiarazione di atto notorio ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in cui si attesti che:
- ✓ l'impianto è potenzialmente idoneo a superare i limiti di legge;
 - ✓ prende atto della relazione di impatto acustico, delle impostazioni finali dell'impianto elettroacustico e delle prescrizioni esplicitate nella relazione del tecnico competente (nome e cognome del tecnico e data della relazione)
 - ✓ Si impegna a osservare e a fare osservare quanto indicato e prescritto in detta relazione di impatto acustico.
- Tale dichiarazione, insieme con la relazione del tecnico competente, devono essere sottoscritte per presa visione da ogni utilizzatore dell'impianto e conservate a cura dei gestori presso il locale ed esibita su richiesta alle autorità poste ai controlli.
3. l'esercizio dell'attività musicale per gli stabilimenti balneari dovrà essere effettuata anche nel rispetto delle prescrizioni previste nelle Ordinanze Balneari vigenti.
 4. I gestori di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono obbligati al rispetto dei limiti acustici contenuti nella normativa vigente e nel presente Regolamento, e dovranno adeguarsi alle prescrizioni dello stesso entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
 5. In caso di accertamento di violazione di quanto prescritto ai commi precedenti, il Dirigente del Settore Ambiente può prescrivere con provvedimento motivato, le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate ed i termini per adempiere. Lo stesso provvedimento potrà prevedere altresì, lo spegnimento delle fonti di emissione acustica.
 6. Nei casi di particolare gravità, e nel caso di reiterazioni, con ordinanza dirigenziale del Settore Ambiente si potrà prevedere, la sospensione parziale o totale dell'attività acustica.
 7. E' fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e diritto di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, qualora lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

Articolo 12 - Utilizzo di strumenti musicali ed orari dei pubblici esercizi, circoli privati e similari

1. Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti nonché le autorizzazioni, Nulla Osta, autocertificazioni previste ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95 e dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011, la diffusione di musica all'interno degli esercizi pubblici quali (bar, birreria, trattoria, ristoranti, pizzerie ecc.), avente ad oggetto trattenimenti musicali dal vivo, Karaoke o mediante l'impiego di un disk-jockey sia dal vivo che riprodotta, è consentita fino e non oltre correggere fino alle ore 1:00 da settembre ad aprile e fino alle ore 2:00 da maggio ad agosto;
2. L'effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo, karaoke o mediante l'impiego di un disk-jockey, svolti all'interno dei Pubblici Esercizi e nel rispetto dei limiti acustici, non possono, comunque, essere autorizzati e/o effettuati:
 - a) per una durata superiore a 4 (quattro) ore;
 - b) per più di 5 (cinque) giorni al mese;
3. Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale, senza dare luogo ad emissioni sonore moleste.

4. E' vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora, salvo espressa autorizzazione o provvedimento analogo previsto ai sensi della Legge 447/95 e D.P.R. 227/2011;
5. E' vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere, all'esterno delle attività richiamate al comma 1 del presente articolo, salvo espressa autorizzazione o provvedimento analogo previsto ai sensi della Legge 447/95 e D.P.R. 227/2011;
6. E' vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione, o che comunque possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica.
7. L'effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo, karaoke o mediante l'impiego di disk-jockey, svolte su aree esterne di pertinenza del Pubblico Esercizio, nel rispetto dei limiti acustici previsti dal L. 447/95 e s.m.i. e richiamati nel presente Regolamento, non possono, comunque, essere autorizzati e/o effettuati:
 - a) *da settembre ad aprile* entro e non oltre le ore 24:00 e per i prefestivi e non oltre le ore 01:00; *da maggio ad agosto* le ore 01:00 e per i prefestivi e non oltre le ore 02:00;
 - b) per una durata superiore a cinque ore con intervallo minimo di 2 ore;
 - c) per più di 4 giorni al mese, *da maggio ad agosto* per più di 8 giorni la mese;
 - d) se non vengono utilizzati impianti di controllo e limitazione agli apparecchi musicali e di amplificazione.

Ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni:

- presentare documentazione nelle forme e prescrizioni richiamate all'art. 8 e seguenti del presente Regolamento comunicando la data dell'attività musicale (o l'eventuale calendario degli eventi) precisando la tipologia dell'intrattenimento (concertini dal vivo, pianobar, Dj set, musica diffusa da impianti Hi-Fi, ecc.).
 - la documentazione dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'intrattenimento e dovrà essere corredata dalla dichiarazione unica autocertificativa attestante il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e secondo le indicazioni fornite dal Settore Ambiente.
 - Si dovrà garantire il normale andamento delle attività di contorno;
 - Evitare disagi ai cittadini residenti, controllando il vociare e gli schiamazzi degli avventori;
 - l'attività musicale dovrà svolgersi adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza impedendo che il rumore prodotto dalle proprie attività costituisca fonte di inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica;
 - adoperare obbligatoriamente, sugli apparecchi musicali e di amplificazione, impianti di controllo e limitazione opportunamente omologati;
8. lo svolgersi di qualsiasi attività attinente la tipologia dell'esercizio sul suolo pubblico autorizzato e pertinente allo stesso, o su suolo privato, è sotto la diretta responsabilità del titolare dell'esercizio, il quale ne risponde sotto ogni profilo; lo stesso titolare ha l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata ed al decoro urbano.
 9. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai Circoli Privati, mentre sono escluse dai limiti di cui al presente articolo le discoteche, e tutti gli esercizi sottoposti a verifica della commissione Comunale di Vigilanza ed autorizzati ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) e ss.mm.ii.

10. La violazione delle condizioni prescritte nei Nulla Osta, nelle autocertificazioni e nelle relative valutazioni acustiche, comporta la revoca del titolo legittimante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
11. La reiterata violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo può comportare l'emanazione di un provvedimento di divieto all'uso e alla detenzione di apparecchi e impianti musicali.

Articolo 13 – Intrattenimenti in pubblici esercizi ed in altre attività - documentazione

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 8, il presente articolo disciplina le attività di piccoli trattenimenti musicali effettuati negli esercizi quali, (bar, birreria, trattoria, ristoranti, pizzerie, ecc.), secondo i limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
2. I piccoli intrattenimenti devono avere carattere di complementarietà e sussidiarietà all'attività principale, l'assetto ordinario del locale non deve essere modificato mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'intrattenimento tali da trasformare lo stesso in luogo di pubblico spettacolo e le porte ed i serramenti devono rimanere chiusi e/o opportunamente schermati con doppio tendaggio pesante durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento.
3. L'esercizio dell'attività di intrattenimento o spettacolo, qualora svolta nell'ambito di una vera e propria attività imprenditoriale, è soggetto all'autorizzazione di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) ss.mm.ii.
4. Le attività di piccolo intrattenimento musicale senza ballo in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 persone, di cui al precedente comma 2, sono soggette alla presentazione della seguente documentazione:
 - a) Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, da presentare al Settore Attività Economiche e Produttive;
 - b) richiesta di Nulla Osta di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge quadro 447/95, e/o autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 227/2011 inerente la previsione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Copia del Nulla Osta e/o dell'autocertificazione e della predetta relazione dovrà essere tenuta all'interno del locale a disposizione di eventuali organi di controllo;
5. Per le altre autorizzazioni non previste e/o richiamate nel presente articolo, si rimanda alle normative di settore a cui si dovrà attenere il soggetto titolare dell'attività in parola.

Articolo 14 – Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo ai sensi del DPCM 215/99 e successive modificazioni.

1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura $L_{ASmax,r}$ e $L_{Aeq,r}$ definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, sono i seguenti:
 - a) 102 dB (A) $L_{ASmax,r}$
 - b) 95 dB (A) $L_{Aeq,r}$
2. I valori sopra esposti sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

3. il gestore verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate dal D.P.C.M. n. 215 e ss.mm.ii.
4. Il gestore effettua le verifiche di cui al comma 3, anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.
5. Il documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è trasmesso al competente Ufficio del settore Ambiente ed è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.
6. Il soggetto, diverso dal gestore, il quale utilizza autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata, risponde, in solido con il gestore, della violazione degli obblighi dal presente regolamento.

Articolo 15 - Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della vivibilità

1. I legali rappresentanti di esercizi di somministrazione (bar, birreria, trattoria, ristoranti, sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, scuole di musica, sale prove ballo, stabilimenti balneari, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, ecc.), dovranno adottare gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza quali:
 - a. idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate all'interno dei locali adibiti alle proprie attività non costituisca fonte di inquinamento acustico;
 - b. assicurare un adeguato servizio, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali disturbi determinati dai frequentatori, richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

TITOLO III

ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 16 – Definizioni

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio, quali ad esempio cantieri edili, stradali e assimilabili, spettacoli itineranti (es. luna-park), manifestazioni musicali e di intrattenimento, manifestazioni popolari, sportive tipo gare di motocross, rally e similari, fieristiche, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, altre attività non continuative, che per la buona riuscita della manifestazione, utilizzano sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e/o allestimenti temporanei.

Articolo 17 – Attività temporanee svolte all'aperto

1. Per le attività di cui al punto 1., fatto salvo l'acquisizione delle autorizzazioni previste per legge (occupazione di suolo pubblico, autorizzazione Settore Attività Economiche e Produttive, Parere/Autorizzazione Commissione di Vigilanza ecc.), il richiedente dovrà comunicare, almeno 15 giorni prima dell'evento e secondo il modello redatto dal Settore Ambiente, la data della manifestazione e/o dell'attività allegando dichiarazione asseverata del Tecnico competente in acustica ambientale attestante il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo come: (concerti, spettacoli teatrali e similari, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park,

gli spettacoli itineranti o circensi, le manifestazioni sportive e quant'altro, qualora sia previsto il superamento dei limiti acustici ed orari, sono soggette a richiesta di deroga da inviare al Settore Ambiente ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 03 del 12/02/2002 e ss.mm.ii. almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa stessa.

2. Ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 03 del 12/02/2002 e ss.mm.ii.:
 - a. le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 della stessa Legge e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
 - b. le emissioni sonore di cui al punto che precede, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono, inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 - 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 22.00 - 24.00. L'Amministrazione Comunale può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la ASL competente.
3. Facendo seguito a quanto riportato ai precedenti comma 3 e 4, su specifica istanza motivata, da presentarsi almeno dieci giorni prima dell'evento, il Settore Ambiente può, in occasione di particolari eventi tra cui feste, sagre, fiere locali o manifestazioni temporanee, rilasciare autorizzazioni in deroga riguardanti:
 - attività rumorosa, a carattere temporaneo, svolta oltre i limiti di orario, (9.00 - 24.00) fissati dall'art. 17 comma 1 della Legge Regionale n. 03/02;
 - attività rumorosa, a carattere temporaneo, svolta oltre i limiti acustici fissati dall'art. 17 comma 2 della L.R. 03/02, previo l'acquisizione del parere favorevole della ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione.
4. Per le autorizzazioni in deroga sopra richiamate, si precisa quanto segue:
 - a) le stesse non potranno essere effettuate e/o rilasciate per lo stesso sito per più di tre giorni al mese e per un massimo di 15 (quindici) giorni nell'arco dell'anno solare. Tale limite potrà essere ampliato solo ed esclusivamente per attività musicali organizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - b) il limite massimo di orario entro le quali le stesse possono essere autorizzate, sarà valutato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, ma comunque non potrà superare le ore 02,30 (*dueetrenta*) del giorno successivo l'evento;
 - c) non è consentita, per la stessa zona la contestualità di più eventi, in tal senso sarà autorizzata quella la cui istanza è stata deposita prima al protocollo Generale del Comune;
 - d) in caso di manifestazioni, che abbiano il patrocinio del Comune e che rivestono una particolare rilevanza socio – economica, culturale e turistica (*es. Notte Bianca, Notte Rosa, Notte della Taranta, Feste patronali, Concerti di personaggi noti e similari*) il limite massimo di orario entro le quali le stesse possono essere autorizzate non dovrà superare le ore 04,00 (*quattro*) del giorno successivo l'evento;
5. Per manifestazioni temporanee a particolare valenza turistico-ricettiva da svolgersi in luoghi autorizzati ai sensi degli artt.68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. e comunque per eventi e concerti di

particolare risonanza e/o afflusso di pubblico, previa istanza debitamente motivata da presentarsi almeno venti giorni prima dell'evento, il sindaco potrà concedere deroghe per un max di n.3 al mese a sito, secondo le disposizioni dell'art. 17 della Legge Regionale n. 03 del 12/02/2002.

6. Per i pubblici Esercizi e similari (bar, pizzerie, trattorie, ristoranti ...), non potranno essere concesse deroghe di orario e/o limiti acustici
7. L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico. Resta salva la facoltà del Comune di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire la tutela delle abitazioni poste nei pressi delle località sede delle manifestazioni.
8. Qualora l'evento sia per la sua specificità potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, sia per caratteristiche di intensità, che di durata, che di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai recettori più vicini o più disturbati. L'Amministrazione Comunale, inoltre, può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, e/o di accertamenti e sopralluoghi da parte delle autorità deputate al controllo, imporre, anche in corso della manifestazione, limitazioni di orario e/o l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'impatto acustico.
9. Copia dell'autorizzazione in deroga e della relazione del tecnico competente in acustica, dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.
10. Fatto salvo l'esistenza di nulla osta, autocertificazioni previste ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95 e/o del D.P.R. n. 227/2011, all'esterno dei pubblici esercizi non potranno essere collocati impianti elettroacustici e, comunque, non potrà essere diffusa musica di qualsivoglia natura, salvo esplicita autorizzazione.
11. Sulla medesima strada, piazza e similari, non potranno essere autorizzate e/o effettuate attività musicali simultaneamente. Qualora vi siano richieste il competente ufficio del Settore Ambiente, esaminate le richieste pervenute, autorizzerà, secondo il principio della rotazione e anche tenuto conto dell'ordine di arrivo delle richieste pervenute.
12. Lo svolgersi di qualsiasi attività attinente la tipologia dell'esercizio sul suolo pubblico autorizzato e pertinente allo stesso, o su suolo privato, è sotto la diretta responsabilità del titolare dell'esercizio, il quale ne risponde sotto ogni profilo; lo stesso titolare ha l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata ed al decoro urbano.

Articolo 18 – Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee

1. Per le attività temporanee quali ad esempio, luna-park, concerti, manifestazioni musicali, manifestazioni popolari, sportive tipo gare di motocross, rally e similari, fieristiche, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, altre attività non continuative, che per la buona riuscita della manifestazione, utilizzano sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e/o allestimenti temporanei, devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati al comma successivo;

2. Di seguito si individuano le aree individuate dall'Amministrazione Comunale per le manifestazioni a carattere temporaneo:
 - Area Mercatale - Santa Maria al Bagno
 - Largo Quattro Colonne – Santa Maria al Bagno
 - Area Mercatale – Nardò
3. Con atto dell'Amministrazione Comunale, e per manifestazioni aventi rilevanza turistica, culturale, (Festa dei Santi patroni, Notte Bianca, rassegna di concerti ed eventi organizzati dalla stessa A.C., ecc.) potranno essere individuati siti alternativi temporanei;

TITOLO IV

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 19 – Misurazioni e controlli

1. In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare verifiche sulle emissioni ed immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente regolamento, comprese le attività in deroga.
2. Per le verifiche di natura tecnica - amministrativa, dovrà essere richiesto l'intervento dell'Unità Operativa dell'Ufficio Ambiente e/o dell'Ispettorato Ambientale mentre per quanto riguarda l'attività di monitoraggio e controllo sul rispetto dei limiti acustici ci si potrà avvalere, con spese a carico del richiedente l'accertamento acustico – fonometrico, anche delle Unità Tecniche Operative (art. 2 lett. w), che nello svolgimento delle attività di controllo e verifica sopra richiamate assumerà, a seguito di Decreto Sindacale, la qualifica di UPG.
3. Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente Regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ispettorato Ambientale e delle altre forze di Polizia.
4. Sulla base degli accertamenti svolti dall'Amministrazione Comunale per il tramite delle Unità Tecniche Operative (art. 2 lett. w) o dall'Arpa Puglia, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, il Dirigente dell'Ambiente provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire al Settore Ambiente idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'amministrazione comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà con Ordinanza Dirigenziale:
 - a) l'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
 - b) la sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
 - c) la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

5. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di controllo comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione Comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
6. I provvedimenti di cui al precedente comma potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
7. Nei casi in cui si configuri la fattispecie di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, (*ordinanze contingibili e urgenti*) o del successivo articolo 20 del presente Regolamento il Sindaco potrà ordinare la sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina, automaticamente, la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.
8. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Articolo 20 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:
 - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
 - il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 21 – Sistema Sanzionatorio

1. L'articolo 18 comma 2 della Legge Regionale n. 03/2002 riporta quanto segue: "*All'accertamento, alla contestazione e alla riscossione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono i Comuni, che utilizzano i proventi delle sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di risanamento.*"
2. Le violazioni alle prescrizioni impartite dal presente Regolamento sono punite, ai sensi del comma 3 art. 10 della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa da €. 258,23 ad €.10.329,14.
3. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e/o di immissione indicati dalla Legge è punito, ai sensi del comma 2 art. 10 della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa da €. 516,46 ad €. 5.164,58..
4. Per l'inottemperanza a quanto previsto al titolo VII "Attività temporanee che non necessitano di autorizzazione" si applica la sanzione amministrativa di €. 200,00.
5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22 – Documentazione

1. Le domande, le autocertificazioni e quant'altro prevede il presente Regolamento, dovrà essere redatto utilizzando l'apposita modulistica redatta dal competente Ufficio del Settore Ambiente e pubblicata sul sito internet del Comune di Nardò.

Articolo 23 – Richiamo a norme nazionali e regionali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle prescrizioni/indicazioni prevista dalla normativa specifica di settore.

Articolo 25 – Termini di applicazione e abrogazione norme precedenti

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per 30 gg. all'Albo Pretorio Comunale.
2. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti norme regolamentari disciplinanti in materia acustica comunale e comunque tutte le norme con esso incompatibili contenute nei regolamenti e provvedimenti comunali vigenti.

------%-----